

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE SULLA VIABILITA' DEL COMUNE DI PORANO (TR)**

#### **ART. 1 – Oggetto del servizio**

Il presente capitolato descrive le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale sulla viabilità comunale nel territorio di Porano a seguito dell'accadimento di incidenti stradali.

#### **ART. 2 - Durata dell'affidamento**

La durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è di 3 (tre) anni a decorrere dalla stipula del contratto.

#### **ART. 3 – Costi del servizio**

Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Porano. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli coinvolti nei sinistri.

Alla luce dell'art. 30 del D.Lvo 163/2006, il corrispettivo per la Ditta sarà costituito unicamente dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio.

Ai sensi del D.Lvo 31/2008 e del D.Lvo 163/2006, si precisa che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero essendo stata effettuata dall'Amministrazione una valutazione da cui risulta che il servizio non è svolto all'interno della P.A precedente.

#### **ART. 4 – Prestazioni ricomprese nel servizio**

Sono obbligatorie le seguenti prestazioni volte al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale:

1. posizionamento nel più breve tempo possibile di idonea segnaletica/cartellonistica per la messa in sicurezza nell'area del sinistro;
2. pulizia del manto stradale e sue pertinenze con lavaggio e aspirazione liquidi inquinanti versati e recupero dei detriti solidi dispersi;
3. rimozione dei materiali trasportati (merci/carichi di qualsiasi genere) dispersi sulla strada a seguito di incidente.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative.

#### **ART. 5 – Modalità operative di esecuzione del servizio e formazione del personale**

Gli operatori impiegati dovranno svolgere gli interventi di cui al precedente art. 4 mediante:

- pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi versati di dotazione funzionale ai veicoli coinvolti, recupero dei detriti relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi e dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, ecc.);
- lavaggio della pavimentazione con idonei prodotti chimici registrati;
- aspirazione dell'emulsione prodotta e lavaggio finale tramite apparecchiature ad alta pressione;
- gestione dei rifiuti raccolti nel rispetto delle normative previste dal D.lgs 152/2006 e ss. mm. ii.

Le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal vigente art. 21 del Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 37 d.p.r. 495/1992 e s.m.i., il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario ad alta visibilità, che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il personale operante deve avere ricevuto specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento a quanto segue:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico con particolare riferimento all'allestimento della idonea cartellonistica di sicurezza;
- tecniche e modalità di intervento per la pulitura e manutenzione straordinaria dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito solido o pulverulento;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia straordinaria della piattaforma stradale in caso di gravi versamenti di merci pericolose trasportate;
- sgombero tempestivo della piattaforma stradale, ai fini della sicurezza della circolazione;

La formazione del personale impiegato dovrà essere documentata in sede di presentazione dell'offerta.

#### **Art. 6 – Modalità gestionali del servizio**

L'aggiudicatario dovrà:

1. Mettere a disposizione presso la centrale operativa di un servizio di pronto intervento tramite numero verde in grado di gestire con tempestività tutte le chiamate telefoniche e di attivare le proprie strutture operative e/o del centro operativo più vicino. Tale servizio dovrà garantire l'operatività 24H/24H per 365 gg/anno;
2. utilizzare strutture operative in grado di rispettare almeno le seguenti tempistiche di intervento (o i tempi di intervento dichiarati in sede di gara, se migliorativi);
  - 35 minuti nei feriali, sabato escluso, dalle 07,00 alle 23,00;
  - 50 minuti per i feriali dalle 23 alle 07,00;
  - 50 minuti festivi e sabato.
3. garantire la trasmissione dei report di intervento da cui risultino le tempistiche di attivazione, la tipologia di intervento e la documentazione della filiera dei rifiuti;
4. segnalare tempestivamente al Comune il caso in cui l'evento incidentale, a seguito di versamento di sostanze contaminanti, abbia comportato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento di matrici ambientali.

#### **ART. 7 – Requisiti del concessionario e caratteristiche dei veicoli in dotazione**

Oltre ai requisiti di cui al codice degli appalti, il concessionario dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione all'Albo Nazionale di Gestori Ambientali( art. 212 del D.lgs 152/2006);
- 2) utilizzo di prodotti a norma di legge (da documentare attraverso le relative schede tecniche);
- 3) possesso dei mezzi e delle attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento. I mezzi impiegati dovranno essere debitamente omologati.

#### **ART. 8- Cauzione definitiva**

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, riducibile del 50% nel caso in cui venga documentato il possesso delle certificazioni di qualità-

Al solo fine della cauzione, la stima del volume d'affari del servizio in oggetto per il Comune di Porano è pari a € 5000, pertanto la cauzione avrà un importo di € 500,00 ridotta a € 250,00 in considerazione della richiesta nel bando di gara del possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001/2008 e 14001/2004.

#### **ART. 9 – Assunzione di responsabilità da parte del concessionario e assicurazione.**

Il concessionario è responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei proprio operatori sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario all'uopo deve disporre di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno € 5000.000,00 a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti da mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero per danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 10 – Penali a carico del Concessionario e revoca dell'affidamento**

La mancata esecuzione del servizio e la difforme esecuzione da quanto previsto nel presente Capitolato Speciale verranno sanzionate in relazione alla gravità e alla reiterazione del comportamento dell'affidatario del servizio.

Sono individuate le seguenti ipotesi di inadempienza contrattuale:

1. mancato intervento;
2. esecuzione dell'intervento in ritardo;
3. intervento eseguito in difformità al capitolato speciale e al contratto di affidamento.

1. Mancato intervento: si considera mancato intervento il non aver eseguito la prestazione richiesta ovvero eseguirla oltre le 3 (tre) ore dall'attivazione. Nel caso in cui il Comune, per ineludibili motivi di sicurezza stradale, fosse costretto ad attivare una ditta terza per l'esecuzione del servizio, i relativi costi saranno ribaltati sul concessionario inadempiente.

Qualora l'amministrazione non ritenesse giustificata – tramite motivi tecnici o cause di forza maggiore che il concessionario dovrà dimostrare- la mancata prestazione, si procederà all'avvio della procedura sanzionatoria e la messa in mora della Ditta. La sanzione prevista è di € 250,00;

2. Esecuzione del servizio in ritardo: si considera esecuzione dell'intervento in ritardo quando la prestazione viene eseguita con un ritardo superiore ai 30 minuti rispetto alle tempistiche di cui all'art. 5 comma 3 e comunque entro le 3 (tre) ore di cui al precedente punto 1.

Qualora l'Amministrazione non ritenesse giustificato il ritardo, procederà all'avvio della procedura sanzionatoria e alla messa in mora della ditta affidataria del servizio. La sanzione prevista è di € 100,00.

Se nell'ambito di affidamento del servizio si verificheranno 4 (quattro) ritardi non giustificati, l'Amministrazione procederà a dare corso alla revoca del servizio affidato per mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

3. Intervento eseguito in difformità dal capitolato speciale: si considera intervento eseguito in difformità quando l'intervento eseguito in modo incompleto o inadeguato in termini di qualità. Nel qual caso, oltre al pagamento della sanzione di € 250,00 per accertata irregolarità, il concessionario sarà obbligato a ripetere tempestivamente l'intervento mal eseguito.

Se nell'ambito di affidamento del servizio si verificheranno 3 (tre) contestazioni per difformità, l'Amministrazione procederà a dare corso alla revoca unilaterale del servizio affidato per mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

L'Amministrazione di Porano si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche qualora il concessionario fosse soggetto a più di 3 (tre) procedure sanzionatorie combinate tra i punti 1,2,3.

Analogamente si procederà alla revoca dell'affidamento qualora il concessionario non dovesse rispettare le norme in materia ambientale di cui al D.lgs 152/2006.

#### **ART. 10 – Cessione del Contratto e subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.lgs 163/2006.

Non è ammesso subappalto.

#### **ART. 11 – Obblighi verso il personale dipendente**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

#### **ART. 12 – Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili**

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare la norma inerente il collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

#### **ART.13 – Segreti tecnici e commerciali**

Ai sensi dell'art. 22 L.241/90 e dell'art.13 D.lvo 163/2006, l'impresa concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l'offerta tecnica presentata costituiscono segreti tecnici e commerciali e pertanto le ritiene coperte da riservatezza.